

COMUNE DI SAN DIDERO

Città Metropolitana di Torino

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DESTINAZIONE DEL FES 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Data di sottoscrizione 26.11.2021

Periodo temporale di vigenza ANNO 2021

Composizione della delegazione trattante

Parte Pubblica:
Segretario comunale: Alberto DR. CANE;
Responsabile aree Amministrativa Finanziaria e Vigilanza Emanuela CIRESA;
Responsabile aree Tecnico Urbanistico manutentiva Denis VERSINO;
(entrambi Posizioni Organizzative delle aree previste nella Pianta organica)

Parte Sindacale:
RSU
Organizzazione sindacale presente e firmataria CGIL FP Piemonte

Soggetti destinatari Dipendenti

Materie trattate dal contratto integrativo

a) metodologia di valutazione dei dipendenti;
b) utilizzo delle risorse decentrate per la produttività di gruppo e individuale (art. 67 e 70 CCNL 21.5.2018).

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: certificazione del Revisore dei conti in data 24.06.21 senza rilievi, acclarata al prot. com.le in stessa data al n. 2356

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 48 del 29.7.2014 per il triennio 2014/2016 ed aggiornato con deliberazione della G.C. n. 8 del 9.2.2015 per il triennio 2015/2017 e successivamente con deliberazione G.C. n. 16 del 29/01/2018 per il triennio 2018/2020, atti pubblicati sul sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; successivamente si è adottato il DUP 2021/2023 contenente le indicazioni di legge.

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.

Modulo 2 ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO DEL CONTRATTO

In merito alle materie trattate dal contratto integrativo si fa presente che:

- per quanto riguarda l'art. 69 del CCNL 21.5.2018, il contratto stabilisce la ripartizione del fondo tra i dipendenti, sulla base delle valutazioni delle performance effettuate dai Responsabili delle aree con il Segretario comunale;

Al fine della compatibilità legislativa e contrattuale si ricorda che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art. 67 del nuovo contratto "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art. 67, comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 29.03.2021 ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e il relativo DUP 2021/2023;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 41 del 24 giugno 2021, ha formulato le seguenti linee di indirizzo e direttive per la quantificazione del fondo per le risorse decentrate 2021:
 - a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa

la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016, destinandoli al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente. L'importo previsto è pari ad € 355,15;

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse stabili, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. h) dell'importo per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica che per l'anno 2021 risulta pari ad € 324,53 (pari a sei mesi dell'incremento possibile annuo dovuto al passaggio di un'unità di personale assunto a tempo indeterminato part-time dal 50% al 60%); possibile previsione di ulteriori risorse aggiuntive;
 - il mantenimento per l'anno 2021, degli istituti ex art. 17 CCNL 1.4.1999 così come previsti nei precedenti CCDI (indennità di rischio, maneggio valori, particolari responsabilità etc ...), rimandando al triennio 2020/2022 la revisione e la modifica degli stessi ai sensi dell'art. 67 CCNL 21 maggio 2018;
 - l'applicazione, anche per il 2021, della metodologia stabilita per i precedenti anni per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine della liquidazione della produttività;
- b) In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
- Gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2021. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;

Con determinazione n. 57/2021 il Responsabile Finanziario, ha provveduto ad approvare il fondo da destinare per l'anno 2021 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate, determinando un importo del FES 2021 e con successiva determinazione n. 88/2021 si è corretto un errore di calcolo per € 14,95 di complessivi € 13.860,47 di cui risorse stabili € 6.738,97 e risorse variabili € 7.121,50 ove all'interno delle risorse variabili vengono considerati € 766,35 di risparmio sull'impegno del lavoro straordinario 2020 secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 1 lett. m) del CCNL 1.4.1999, € 355,15 di incremento max 1,2% monte salari 1997 ed incentivi tecnici per € 6.000,00 che non variano i conteggi del FES 2021 in quanto gravano sui capitoli di spesa delle opere i cui relativi procedimenti vengono seguiti dall'ufficio tecnico;

Ai fini dei risultati attesi in correlazione agli strumenti di programmazione si fa presente che il Comune di San Didero ha una popolazione di 512 residenti con una dotazione organica estremamente ridotta (quattro dipendenti di cui due in part time ed uno dei quali assunto in data 06/11/2017 come di seguito: 1 Responsabile dell'area Tecnico manutentiva in part time al 50%, 1 dipendente operaio area tecnica part time che dal 50% per il secondo semestre è stato aumentato al 60%, 1 dipendente ai servizi demografici e segreteria ed 1 Responsabile delle aree Amministrativa Finanziaria - Vigilanza) e la gestione ordinaria delle sempre più numerose incombenze in capo ai comuni rappresenta già un risultato non scontato. Nonostante ciò gli obiettivi del personale sono sempre rivolti ad un miglioramento dei servizi per gli utenti e ad un risparmio per l'amministrazione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo 2.1 COSTITUZIONE FONDO

La costituzione del fondo, oltre alla determinazione degli importi derivanti automaticamente dall'applicazione di norme contrattuali e, per la parte stabile da fondi consolidati, prevede la conferma dell'integrazione pari al 1,2% del monte salari ai sensi del quarto comma dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999, che incidono sulla parte variabile del fondo l'ormai consolidata riduzione del 12,50% di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e la determinazione di un importo unico consolidato anno 2017 ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018;

Il Fondo Risorse Decentrate anno 2021 ammonta a € 13.875,42 di cui € 6.000,00 risorse da specifiche disposizioni di legge, per funzioni tecniche, viene così suddiviso nelle due componenti previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018:

- Risorse decentrate stabili: € 6.753,92

- Risorse decentrate variabili: € 2.958,67 di cui solo € 1.158,67 gravano sulla contrattazione decentrata.

Modulo 2.2 UTILIZZO RISORSE

Una verifica sull'utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 68 CCNL 21/05/2018 per l'anno 2021 ha evidenziato che si è in presenza di questa situazione contabile:

RISORSE STABILI (fondo consolidato) € 6.753,92

1) Utilizzo per istituti stabili:

<i>Progressioni orizzontali</i>	€ 3.652,87
<i>Indennità di comparto</i>	€ 1.743,24
<i>Indennità di rischi</i>	€ 180,00

per un totale di	€ 5.576,11
con un avanzo sulle risorse stabili di	€ 1.177,81

RISORSE VARIABILI € 1.121,50
per un totale disponibile di € 2.299,31

2) Utilizzo per altri istituti previsti dai CCNL e dal contratto decentrato:

<i>Responsabilità procedimenti</i>	€ 750,00
<i>Indennità maneggio valori</i>	€ 240,00

Indennità per condizioni particolarmente disagiate € 504,00

per un totale di	€ 1.494,00
con un avanzo sulle risorse decentrate di	€ 805,31

Le voci aventi natura fissa e continuativa quali l'indennità di comparto e le progressioni orizzontali, nonché tutte le indennità e compensi previsti nel contratto collettivo decentrato integrativo sono coperti con le risorse stabili. Non tutte le risorse sopra indicate sono imputate sul Fondo, in quanto gli istituti finanziati con la parte stabile, quali l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali e l'indennità di rischio, sono finanziati sugli appositi capitoli unitamente alle retribuzioni.

Modulo 2.3 SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO 2021

Allegato al CCDI

Modulo 2.4 COMPATIBILITA' ECONOMICA

Il finanziamento complessivo del Fondo in oggetto è stato regolarmente finanziato nel Bilancio di previsione 2021 in parte sui capitoli degli stipendi (per gli istituti ricorrenti – Indennità di comparto, progressioni orizzontali) ed in parte sull'apposito intervento relativo al fondo per il salario accessorio (per gli oneri relativi ai compensi per specifiche responsabilità ed alla produttività).

Lo stanziamento del salario accessorio, finanziato sul bilancio di previsione 2021 all'intervento 1.01.02.01 è utilizzato per l'importo di € 2.299,31 (€ 1.494,00 per indennità procedimenti, indennità maneggio valori e per particolari condizioni di disagio e € 805,31 per produttività collettiva). La produttività collettiva è da suddividersi fra i dipendenti non titolari di posizione organizzativa (due) in base alla valutazione agli stessi attribuita.

Si evidenziano i vincoli di carattere generale:

- la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse stabili: le destinazioni fisse ammontano a € 5.576,11 (indennità di comparto, progressioni orizzontali e indennità di rischio) e le risorse stabili ammontano a € 6.753,92;
- il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici: nell'accordo, per il calcolo della quota di premio spettante, sono state previste delle fasce di merito.



Il Responsabile dell'area Amministrativo contabile

CIRESA Emanuela